

# **COMUNE DI NURACHI**

## **PROVINCIA DI ORISTANO**

**\*\*\*\*\***

### **REGOLAMENTO**

## **CONCESSIONE IN USO LOCALI**

## **DI PROPRIETA' DEL COMUNE**

**Approvato con deliberazione del C.C. n° 35 del 19.06.2000; integrato con deliberazione del C.C. n° 33 del 28.10.2003, modificato con la deliberazione del C.C. n°20 del 06.08.2015**

## **Articolo 1**

I locali di proprietà del Comune, anche usufruibili in modo autonomo dai locali, sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico:

Questi devono risultare da apposito registro stralciato dall'inventario generale dei beni comunali.

## **Articolo 2**

I locali di cui all'art.1 sono concessi in uso temporaneo o durevole, indistintamente, agli Enti di promozione sportiva - ricreativa - culturale, alle Associazioni, a Società, gruppi e cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività formative, politiche, ricreative, amatoriali, sociali e culturali in genere, nonchè per l'effettuazione di manifestazioni compatibili con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti e attrezzature.

La concessione per le attività politiche potrà avere solo carattere temporaneo, per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui è richiesta.

## **Articolo 3**

Le domande per l'uso dei locali debbono essere indirizzate al Sindaco; all'assegnazione in uso, anche "durevole", provvede il Responsabile del Servizio Amministrativo, indicandone i giorni e l'orario di fruizione.

Si intendono per "durevoli" le assegnazioni relative a manifestazioni e iniziative di durata superiore a tre giorni e quelle per attività ricreative o sociali che impegnano i locali diversi mesi nell'arco dell'anno. Nel caso di richieste superiori a tre giorni le domande devono essere presentate all'amministrazione comunale almeno quindici prima dell'inizio delle attività per consentire la predisposizione di un piano di utilizzo calendarizzato da parte del Sindaco, su parere della G.M., che costituisce indirizzo per il responsabile del servizio al fine del rilascio della concessione.

Le domande, firmate dal rappresentante dell'Ente, Associazione gruppo richiedente, privato cittadino, oltre alla data e alla durata dell'utilizzo, dovranno contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alle strutture.

Il dipendente responsabile del procedimento curerà l'istruttoria delle domande, richiedendo le integrazioni necessarie, nonchè la fase dell'assegnazione.

Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa per finalità di interesse sociale e per qualunque altro evento di rilevante interesse pubblico.

## **Articolo 4**

E' in facoltà del Responsabile del Servizio competente revocare o sospendere temporaneamente la concessione, nonchè modificare i turni di assegnazione, per ragioni di carattere contingente o per causa di forza maggiore.

## **Articolo 5**

I concessionari dovranno provvedere a:

- a) Custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti;
- b) Eseguire le pulizie ordinarie, nonchè la manutenzione ordinaria (solo per le assegnazioni durevoli);
- c) Sorvegliare costantemente l'accesso ai locali concessi, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;
- d) Rispettare le norme di sicurezza e le prescrizioni che verranno impartite nell'atto di concessione ;
  - e) Richiedere, se necessario, il parere della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli;

## **Articolo 6**

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare la massima correttezza nell'uso dei locali e di adottare tutti i

provvedimenti atti ad evitare danni alle strutture, impianti e cose.

I concessionari dovranno assicurare la vigilanza ed ogni azione di tutela alla salvaguardia del bene concesso in uso.

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante agli immobili da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I concessionari, o i rappresentanti Società, Associazioni o gruppi concessionari sono, dal canto loro, responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ed essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose per il tempo di durata della concessione.

#### **Articolo 7**

La concessione in uso di locali è soggetta al pagamento di una quota fissa forfetaria, diversificata in relazione alla durata della concessione, che verrà determinata con provvedimento della G.M. e rivalutata annualmente dal Responsabile del Servizio con l'applicazione degli indici ISTAT sul costo della vita;

Per l'utilizzo degli immobili come di seguito elencati la Giunta stabilirà gli importi da versare a titolo di cauzione e quota fissa.

IMMOBILI
SALA POLIFUNZIONALE VIA THARROS (EX LAVATOIO)
CENTRO SOCIALE VIA S. LUCIA (sala polivalente e bagni)
MUSEO (esclusivamente per mostre)
AREA ESTERNA MUSEO E AREA SPETTACOLI

La cauzione ed il prezzo di utilizzo (quota fissa) dovranno essere versati prima della presa in consegna dei locali.

La cauzione, al termine dell'uso dei locali, verrà svincolata dopo l'accertamento dell'insussistenza di danni ai locali.

In caso di accertamento di danni, la cauzione è incamerata d'ufficio, parzialmente o per intero, e la riscossione è affidata all'Ufficio Economato del Comune.

Qualora l'entità del danno accertato sia di importo superiore alla cauzione prestata, il concessionario è obbligato a risponderne per intero, fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili.

#### **Articolo 8**

I locali sono concessi previo versamento della sola cauzione esclusivamente a quei richiedenti di cui l'amministrazione comunale ritiene di dover patrocinare le iniziative e le manifestazioni, purchè rientranti tra le attività di cui all'art.2.

Non possono essere patrocinate quelle attività che abbiano scopo di lucro o carattere di produzione e scambio o pagamento di un'offerta o biglietto per assistere all'attività .

I locali del centro sociale sono concessi alle scuole situate nel territorio comunale di Nurachi, per manifestazioni e attività inerenti la formazione, la didattica e l'istruzione degli alunni, gratuitamente e senza cauzione, fermi restando gli obblighi e le responsabilità del concessionario di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento (\*)

**(\*) Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 33 del 28.10.2003**

#### **Articolo 9**

Al termine dell'uso, i locali dovranno essere riconsegnati al Comune perfettamente puliti e disinfettati.

#### **Articolo 10**

E' fatto assoluto divieto di subconcessione a qualunque titolo e a vantaggio di terzi.